

Comune di CESSAPALOMBO



TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Si informa che

- **Vista** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni
- **Visto** l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
- **Visto** il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
- **Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

ENTRO IL 18 GIUGNO 2018

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO della TASI dovuta per l'anno 2018.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili.

Sono esclusi dal pagamento del tributo i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7).

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 18 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 17 dicembre). È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno.

Il calcolo dell'imposta TASI per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, inclusi i fabbricati assimilati dalla legge o dal Regolamento Comunale.	0,00 per mille
Immobili locati (1)	1,0 per mille
Immobili in comodato a parenti di 1° grado (1)	1,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (1)	1,0 per mille
Fabbricati merce (art. 13, comma 9 –bis DL 201/2011 e succ. modif.)	1,0 per mille

- (1) Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (10%) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate per l'anno 2018, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Fabbricati strumentali all'agricoltura:

Si intendono tali: 1) i fabbricati cui risulta attribuita la categoria catastale D/10; 2) gli accessori agricoli inseriti in categorie diverse, per i quali risulta annotata in visura la ruralità.

I TERRENI AGRICOLI SONO ESCLUSI DALLA TASI

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **C582**

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

SOSPENSIONE VERSAMENTO TASI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016

L'acconto di imposta per il 2018 non rientra nella sospensione prevista dal D.L.189/2016; deve quindi essere pagato regolarmente entro la scadenza. La regolarizzazione senza interessi e sanzioni dei versamenti non eseguiti in conseguenza della sospensione (saldo 2016; acconto e saldo 2017) per i soggetti che alla data del 26 ottobre 2016 avevano la residenza o la sede legale / operativa nei Comuni del c.d."cratere sismico": - È già scaduta al 16/12/2017, per i soggetti di cui all'art.11 c.3 del D.L.8/2017 (titolari di reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo; esercenti le attività agricole di cui all'art. 4 DPR 633/1972); - potrà essere eseguita entro il

31/05/2018 per i soggetti diversi da quelli di cui sopra. (art.48 c.11 D.L.189/2016). In tal caso è possibile avvalersi della rateizzazione degli importi dovuti, prevista dalla stessa norma, dandone opportuna comunicazione all'ufficio.

ESENZIONE VERSAMENTO TASI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016

Sono esenti da IMU e TASI i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto divenuti inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia (D.L.189/2016, art.48 c.16), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Telef. 0733/907132 –email:ufficio.tributi@cessapalombo.sinp.net

Dalla residenza comunale, li 24.05.2018



Il Responsabile del servizio
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuliana Serafini